

ALLEGATO F

***AVVISO REGIONALE PER L'ATTIVAZIONE DI BORSE DI STUDIO O
BORSE DI RICERCA SU TEMI RELATIVI ALLA PARITÀ DI GENERE
Bando parità di genere 2025***

***CONVENZIONE FRA REGIONE TOSCANA E _____
PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI***

VISTE le seguenti disposizioni dell'Unione europea nazionali e regionali:

- del Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 2013/1296;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- del Regolamento delegato (UE) n. 2014/240 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno

- del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
 - della Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20/02/2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
 - dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26/07/2024;
 - della Decisione di Giunta Regionale n.2 del 19/06/2023 e ss.mm.ii., che approva il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE+ 2021/2027;
 - della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;
 - della Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 30/06/2025 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014;
 - del Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 ;
 - dell'articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
 - del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;
 - delle disposizioni che permettono il rimborso a costi reali delle indennità e degli stipendi versati ai partecipanti;
 - della Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
 - del Documento di economia e finanza regionale 2024 (DEFR 2025) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 73/2024, aggiornato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19/12/2024 (NaDefr 2025);
 - della Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 che approva il Manuale per i beneficiari per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
 - del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4 agosto 2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R dell'8 agosto 2003;
 - della Legge Regionale 27 aprile 2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”;
 - della Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di

programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modifiche alla L.R. 20/2008”;

CONSIDERATO

- che la Regione Toscana, con il Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato l’Avviso _____) a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
- che il Soggetto _____ (C.F./P.IVA _____), di seguito indicato anche come Università, con sede in _____, nella persona di _____ in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) nato a _____ il _____, residente per la carica presso l’Ente di cui sopra, ha trasmesso il/i Progetto/i Progetti indicati nell’Allegato A della presente convenzione, a valere sul POR FSE+ 2021/2027, di seguito denominato Progetto/Progetti;
- che con il Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ è stato ammesso/sono stati ammessi a finanziamento il Progetto/i Progetti indicati nell’Allegato A della presente convenzione ed è stato assunto impegno finanziario/sono stati assunti impegni finanziari a favore dell’Università;
- che occorre provvedere a stipulare apposita convenzione fra Regione Toscana e Università al fine di disciplinare gli aspetti di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e verifica dei risultati del/i progetto/i indicato nell’allegato A;

VISTE

le disposizioni normative e regolamentari sull’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus e la D.G.R. 610/2023 “Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027” e ss.mm.ii., a cui si fa riferimento per quanto non espressamente previsto nell’avviso;

TRA

la Regione Toscana (da ora in poi anche Regione) C.F. 01386030488, con sede in Firenze, Piazza Duomo 10, rappresentata dal responsabile del Settore “Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca” dottor _____ domiciliato presso la sede dell’Ente, ed autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta

E

l’Università _____ (C.F./P.IVA _____) con sede in _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____, il quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma)

**TUTTO CIÒ VISTO, RICHIAMATO E PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Il visto, il richiamato e il premesso fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 (Oggetto)

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione ed l'Università proponente dell'intervento. La Regione concede all'Università un finanziamento per la realizzazione del Progetto approvato/dei Progetti approvati da svolgersi nel rispetto di quanto ivi previsto e del piano finanziario conservato/dei piani finanziari conservati agli atti del Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca (fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente autorizzate/comunicate nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dalle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023) competente per quanto concerne le fasi di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento attinenti il Progetto stesso.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

L'Università cura l'organizzazione e la realizzazione del Progetto approvato/dei Progetti approvati, in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in esso/essi previste e nel pieno rispetto delle disposizioni dell'avviso, e se non in contrasto con l'avviso, di quanto previsto dalle disposizioni del Manuale per i beneficiari del PR FSE+ 2021-2027, sezione A e B di cui all'allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 610 del 5/06/2023 e ss.mm.ii. nonché della normativa dell'Unione europea vigente in materia, indicata nella sezione "Riferimenti normativi" della presente convenzione, ivi compresa la normativa dell'Unione europea applicabile alla programmazione FSE+ 2021-2027 anche non espressamente richiamata nel presente atto o nell'Avviso.

Art. 3 (Avvio e conclusione dei progetti)

La data di avvio del progetto, che rappresenta il momento dal quale sono imputabili le spese sostenute, coincide con la data di sottoscrizione della convenzione tra l'Università e la Regione, oppure la data di avvio anticipato se autorizzato da Regione.

La conclusione del progetto coincide con il termine dell'ultima borsa di studio/ricerca che ne fa parte.

Le spese sostenute per periodi di attività svolti oltre il termine sopra indicato restano a carico dell'Università, come anche tutti i maggiori costi, precedentemente autorizzati, sostenuti dalle Università per l'erogazione di borse di importo superiore a quanto stabilito dal bando.

Eventuali proroghe del termine di avvio e conclusione del progetto possono essere autorizzate dalla Regione previa richiesta motivata da parte dell'Università.

L'Università si impegna ad avviare e concludere le borse rispettando le caratteristiche dei progetti che le contengono.

Art. 4 (Rispetto degli adempimenti)

L'Università si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti, in tutte le fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione, di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti dell'Unione europea,

nazionali e regionali citati in premessa dei quali, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Le gravi violazioni da parte dell'Università della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Art. 5 (Impegni dell'Università)

L'Università si impegna a:

1. dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività del Progetto, garantendo che la pubblicizzazione avvenga nel rispetto di quanto indicato all'art. 50 del Regolamento UE n. 2021/1060 e nell'avviso. In particolare, l'Università è tenuta:
 - ad utilizzare l'emblema dell'Unione, ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) 2021/1060 in conformità dell'Allegato IX "Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50", nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione;
 - a riportare su tutti i prodotti e materiali destinati alla divulgazione e informazione i loghi e le informazioni come previste nel Manuale d'uso del logo "Coesione Italia 21-27" scaricabile dal sito della Regione (<https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>); dallo stesso sito è possibile anche scaricare il kit dei loghi ufficiale Regione Toscana.
 - ad assicurare riconoscibilità e visibilità per ogni intervento cofinanziato dall'Unione Europea, ai sensi dell'art.50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:
 - i. fornire, sul sito web e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - ii. apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - iii. apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti utilizzando la formula: "Le borse del Bando Parità di genere 2025 sono finanziate con le risorse del PR Toscana FSE+ 2021-2027" della Regione Toscana e rientrano nell'ambito di Giovanisi (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
2. stipulare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di finanziamento del progetto, la Convenzione con Regione Toscana di cui all'art. 12.1 dell'avviso;
3. comunicare tramite PEC entro 10 giorni dall'inizio delle attività (data inizio della prima borsa facente parte del progetto) la data di inizio delle borse;
4. inserire i dati del progetto di ricerca, dei/delle borsisti/e nel Sistema Informativo Regionale (DB FSE);
5. prevedere, all'interno dei bandi per la selezione dei/delle borsisti/e l'indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (*Regione Toscana, Giovanisi, Repubblica italiana e FSE+*);
6. gli stessi loghi e normativa dovranno essere previsti in ogni altro atto/documento/comunicazione inerente il progetto, come anche in tutti i materiali destinati alla divulgazione e informazione delle attività e dei risultati dei Progetti di ricerca;
7. garantire il rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 610/2023 e ss.mm.ii. per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività con particolare riferimento a modalità e criteri di

selezione trasparenti, modalità di divulgazione dell'avviso e condizioni relative all'assegnazione delle borse;

8. garantire il rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità;
9. garantire il rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
10. garantire l'accessibilità per le persone con disabilità;
11. trasmettere alla Regione i bandi adottati per la selezione dei/delle borsisti/e nonché gli atti di conferimento di quest'ultimi;
12. trasmettere un elenco nominativo dei/delle borsisti/e facenti parte del progetto nel quale siano riportati riferimenti anagrafici, indirizzi, contatti telefonici e di posta elettronica;
13. trasmettere la comunicazione sulle sedi amministrative in cui sono conservati gli atti relativi alla selezione dei destinatari delle borse (composizione commissione, verbali, graduatorie, atti di assegnazione ecc) e gli atti amministrativo-contabili di assegnazione ed erogazione delle borse ai fini di eventuali verifiche in loco;
14. far sottoscrivere ai/alle borsisti/e la domanda di iscrizione FSE+, inviarne copia alla Regione e implementare il sistema informativo con i nominativi e tutte le informazioni richieste, nonché una liberatoria in base alla quale essi autorizzano la Regione Toscana a trasmettere detti dati per eventuali successive attività di valutazione, di divulgazione e promozione dei progetti finanziati;
15. stipulare le assicurazioni obbligatorie, in esecuzione della vigente normativa, finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento dei progetti, dovessero derivare ai/alle borsisti/e e a terzi;
16. rispettare la normativa fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori, nonché rispettare gli obblighi derivanti del D.lgs 193/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii;
17. comunicare, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, gli eventuali atti di sospensione della borsa dovuti per legge con la relativa motivazione, nonché eventuali rinunce con la dichiarazione del borsista che motivi la rinuncia stessa;
18. comunicare, entro 10 giorni, la ripresa delle attività da parte dei/delle borsisti/e che hanno goduto di periodi di sospensione;
19. presentare tempestivamente, per la relativa autorizzazione da parte di Regione Toscana, richiesta per ogni modifica significativa che si intenda apportare ai progetti di ricerca rispetto a quanto originariamente previsto;
20. implementare il Sistema Informativo Regionale (DB FSE) con i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali entro la scadenza della rilevazione trimestrale (31/03; 30/06; 30/09; 31/12);

Ai fini della documentazione delle spese occorre inserire sul Sistema informativo regionale (DB FSE):

- 1) come giustificativo di spesa: buste paga/cedolini emessi in favore dei borsisti;
 - 2) come quietanza di pagamento: mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere o documentazione equivalente che attesti l'avvenuto pagamento del compenso al borsista; modello F24 quietanzato o corredato da mandato pagamento che attesti il pagamento degli oneri fiscali e previdenziali; in caso di mandati e F24 cumulativi, dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio contabilità che attesti i pagamenti effettuati specificando i nominativi dei borsisti e i relativi importi pagati.
21. organizzare e conservare, i giustificativi di spesa e la restante documentazione contabile dei

Progetti di ricerca, in base al principio della contabilità separata, ovvero, attraverso una specifica codificazione che renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili nell'ambito dei documenti contabili generali del soggetto attuatore, al fine di poter esibire la predetta documentazione per eventuali controlli;

22. produrre, a semplice richiesta della Regione, ogni atto o documento concernente le attività dei Progetti di ricerca, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta in merito alla sua attuazione;
23. collaborare alle verifiche periodiche, che nel corso dell'attuazione dei progetti di ricerca siano effettuate, in loco o presso gli uffici regionali, sull'andamento degli stessi, al fine di monitorare lo stato di avanzamento ed anticiparne eventuali criticità;
24. comunicare la conclusione di tutti i progetti entro 10 giorni dal termine delle attività dell'ultima borsa;
25. presentare il dossier di rendiconto finale di ciascun progetto di ricerca entro 60 giorni dalla data della loro conclusione;
26. conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto per tutto il periodo previsto dall'articolo 72 del Regolamento CE 2021/1060, fatti salvi gli obblighi di conservazione della documentazione contabile previsti dalla normativa nazionale (art. 2220 del Codice Civile) e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;
27. mantenere la Regione Toscana del tutto estranea ai contratti stipulati a qualunque titolo con soggetti terzi, nonché tenere indenne la Regione stessa da qualunque pretesa al riguardo;
28. gestire in proprio sia il Progetto sia i rapporti conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione (per l'eventuale affidamento e/o delega a terzi si rimanda a quanto previsto dall'Avviso e al par. A.1 punto a della DGR 610/2023 e ss.mm.ii.);

I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale o assegno circolare o assegno bancario non trasferibile.

I giustificativi di spesa portati a rendiconto, se cartacei, devono essere debitamente annullati tramite l'apposizione di timbro ad inchiostro indelebile. Nel caso di originale elettronico questo deve contenere, ove possibile, il riferimento al progetto finanziato.

La voce di costo indicata nel PED di ciascun progetto è soggetta a rendicontazione a costi reali.

L'Università si impegna, in ogni caso, a rispettare e dare attuazione a quanto disposto nel Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027, approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 610 del 5/06/2023 e ss.mm.ii., per quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente ricompreso o citato nell'avviso e in questa convenzione.

Art. 6 (Entità e quantificazione del finanziamento)

La Regione eroga all'Università, per la realizzazione dei Progetti indicati all'Allegato A della presente convenzione un finanziamento complessivo di Euro _____ (in lettere _____), corrispondente alla quota massima di finanziamento pubblico ammessa in base a quanto assegnato con il Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ a valere sull'Attività 4.a.5 del PR FSE+ Toscana 2021-2027.

Le erogazioni sono effettuate mediante versamento sul conto n. _____ di girofondo su contabilità speciale della Banca d'Italia Tesoreria unica intestato a _____.

Il finanziamento approvato è provvisoriamente assegnato e costituisce limite massimo di spesa.

Art. 7 (Modalità di erogazione del finanziamento)

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico approvato con Decreto n. _____ del _____ di seguito riportate:

1. anticipo di una quota pari al 30% del finanziamento pubblico approvato, previa stipula della convenzione e dietro presentazione della richiesta di anticipo alla Regione Toscana da parte dell'Università;
2. successivi rimborsi trimestrali delle spese riconosciute fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto 1, a condizione che l'Università provveda all'inserimento delle spese e alla puntuale alimentazione dei dati di monitoraggio fisico e finanziario sul Sistema Informativo Regionale (avvio attività, anagrafiche ecc);
3. erogazione del saldo previa:
 - a. consegna da parte dell'Università del rendiconto finale;
 - b. inserimento nel Sistema informativo Regionale dei dati fisici e finanziari relativi alla chiusura del progetto;
 - c. verifica del rendiconto finale.

Le erogazioni finanziarie saranno effettuate entro 80 giorni dal momento in cui i soggetti attuatori maturano il diritto a riceverle.

I finanziamenti indebitamente ricevuti dai soggetti proponenti saranno recuperati secondo le modalità e i termini indicati dalla Regione Toscana, incrementati degli interessi calcolati in base alla normativa in vigore a chiusura dell'operazione.

I tempi e le modalità di erogazione dei rimborsi del punto 2) sono quelli previsti dal monitoraggio trimestrale della spesa.

Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel Sistema Informativo Regionale è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. Il ritardo reiterato nell'inserimento e validazione dei dati finanziarie/o relativo ad importi rilevanti potrà comportare il mancato riconoscimento delle relative spese e nei casi più gravi la revoca del finanziamento.

Art. 8 (Regime IVA)

L'Università si impegna ad osservare la Circolare n. 20/E del 11 maggio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, nella quale si chiarisce che le somme erogate per la gestione di attività formative secondo le disposizioni dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 sono di natura sovventoria, riconducibili ad un mero trasferimento di denaro, e pertanto da considerarsi fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72.

Art. 9 (Tracciabilità)

L'Università, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., dichiara che i dati identificativi del conto corrente dedicato e utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi ai Progetti indicati nella tabella Allegato A alla presente convenzione, sono i seguenti:

- Banca - _____
- Agenzia / Filiale - _____
- Intestatario del conto - _____
- Codice IBAN: _____

Art. 10 (Modalità di selezione dei destinatari)

L'Università individua i destinatari delle borse mediante apposita procedura di selezione, avviata successivamente alla concessione del finanziamento, fra quanti presentino le caratteristiche di cui all'articolo 5.2 del bando di cui al DD _____, senza limiti di nazionalità e nel rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità.

L'Università è chiamata a garantire la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità delle procedure di selezione.

I bandi di selezione dovranno prevedere almeno 30 giorni per la presentazione delle candidature, dovranno prevedere l'indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (UE, Stato, Regione, FSE+ e Giovanisi), l'indicazione della normativa comunitaria e nazionale regionale di riferimento, il rispetto delle disposizioni sull'inclusione dei parametri di genere nei bandi regionali, il rispetto delle indicazioni previste per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività, con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti e modalità di divulgazione del bando.

La Regione verificherà la rispondenza dei bandi alle norme indicate nel paragrafo precedente. Nel caso in cui si dovessero riscontrare gravi difformità o mancanze la Regione si riserva la facoltà di non riconoscere gli importi delle borse attribuite con tali procedure.

L'Università dovrà selezionare borsisti con profili coerenti con quelli indicati nei progetti di ricerca proposti.

Per la selezione dovrà richiedere che i candidati:

- 1) presentino il proprio curriculum vitae, con il dettaglio documentato del percorso di studi compiuto, dei titoli di studio post laurea conseguiti, delle esperienze di ricerca maturate e dei risultati raggiunti (pubblicazioni ecc);
- 2) partecipino ad un colloquio volto a verificare l'attitudine, la motivazione e la preparazione per partecipare al progetto di ricerca per il quale è messo a bando la borsa.

Le procedure di selezione dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di avvio del progetto (data di firma della convenzione con la Regione Toscana o avvio anticipato se autorizzato).

Qualora la procedura andasse deserta, l'Università è tenuta a bandire tempestivamente una nuova procedura di selezione. Tale eventualità dovrà essere comunicata tempestivamente alla Regione Toscana prima dell'uscita del nuovo bando e dovrà concludersi entro il termine dei successivi 60 giorni dalla data di uscita del nuovo bando.

Per quanto non espressamente previsto, l'Università farà riferimento ai propri regolamenti interni in materia di borse di studio/ricerca e a quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art. 11 (Interruzione, sospensione e incompatibilità della borsa)

In caso di interruzione anticipata della borsa (ad es. per rinuncia o revoca), questa potrà essere attribuita a un nuovo destinatario ai fini della continuazione delle attività di ricerca, purché la durata della borsa abbia una vita residua uguale o superiore a 6 mesi.

I nuovi destinatari dovranno tempestivamente essere individuati scorrendo la graduatoria originaria della selezione effettuata dall'Università oppure procedendo a indire una nuova selezione, previa richiesta di autorizzazione da parte dell'Università alla Regione. Qualora, per motivi oggettivi e non dipendenti dalla volontà dell'Università, ciò non fosse possibile e non sia stato possibile individuare un nuovo destinatario si procederà alla revoca parziale del finanziamento concesso. In questo caso le somme già erogate ai soggetti rinunciatari saranno riconosciute a rimborso a condizione che l'Università attesti che il soggetto ha maturato le competenze previste per il periodo di attività del progetto di ricerca già realizzato.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo le borse vengono disciplinate secondo la normativa nazionale ed i regolamenti universitari vigenti in materia alla data di adozione del presente avviso.

Nel caso di congedo per maternità, di congedo per malattia e nelle altre fattispecie di astensione dal lavoro si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale. In particolare, ai sensi del Decreto ministeriale del 12/07/2007, nei periodi di assenza dovuti a maternità la borsa deve essere sospesa prorogando la sua durata per un periodo pari a quello della sospensione e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

In caso di sospensione, l'Università deve darne comunicazione alla Regione indicando la durata del periodo di sospensione, la data prevista per la ripresa delle attività e la nuova conclusione del percorso. Al fine del mantenimento del finanziamento a copertura del periodo successivo alla ripresa del percorso, la Regione deve autorizzare la suddetta sospensione.

La Regione concede l'autorizzazione per i casi di sospensione previsti per legge, negli altri casi l'autorizzazione prevede una valutazione tecnica ad insindacabile giudizio del settore regionale competente.

La borsa è incompatibile:

- con la titolarità di assegni e contratti di ricerca presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere (salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca) ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica;
- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa esercitata presso soggetti pubblici o privati.

La borsa non è inoltre compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza compenso per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

Art. 12 (Rinuncia)

Qualora l'Università intenda rinunciare all'attuazione del progetto, deve darne immediata e motivata comunicazione alla Regione, da trasmettere per PEC, provvedendo contestualmente alla restituzione delle somme ricevute, maggiorate degli interessi maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso, calcolati secondo la normativa in vigore alla chiusura dell'operazione.

Art. 13 (Domicilio)

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, l'Università elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione per posta certificata, non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute.

Art. 14 (Inosservanza degli impegni)

In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale – ai sensi del regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e della D.G.R. n. 610/2023 – Regione Toscana diffiderà l'Università affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti.

Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che l'Università abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e l'Università proponente è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento al regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 ed alla D.G.R. n. 610/2023.

Art. 15 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 16 (Trattamento dati personali)

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti le Parti saranno regolati dal Data Protection Agreement tra Titolari Autonomi di cui all'Allegato A del Decreto Dirigenziale 7677/2019.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni
- b) categorie degli interessati:(es: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate)
- c) tipologia del formato dei dati: (es: testo, immagini)

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di

distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 17 (Esenzione di imposta)

La presente convenzione, redatta in formato elettronico con sottoscrizione digitale e conservata dall'Università e dalla Regione Toscana – Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca, è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana

Per l'Università

Allegato A (parte integrante e sostanziale della Convenzione)

Acronimo progetto	CUP di progetto	Numero di borse	Importo complessivo del progetto <small>(quota pubblica+quota privata)</small>	Importo Quota pubblica	Importo Quota privata	Percentuale quota privata